

REGOLAMENTO REGIONALE 20 luglio 2011,
n. 18

Misure urgenti per l'ampliamento dell'offerta turistico ricettiva della Regione Puglia" di cui all'Accordo di Programma Quadro (Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale). Modifiche al Regolamento regionale n. 22 del 6 aprile 2005".

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n.7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

Visto il Regolamento Regionale 6 aprile 2005, n. 22;

Visto il Regolamento Regionale 29 dicembre 2010, n. 21

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1626 del 19 luglio 2011;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Articolo 1

Art. 1

1. L'art. 16 (Cumulo e revoche) del Regolamento regionale n. 22 del 6 aprile 2005 e s.m.i. è così integrato:

dopo le parole "Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), e), f), g), h), i); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) e d)." sono inserite le seguenti parole:

"Per le imprese beneficiarie che, per cause oggettive ed ad esse non imputabili, non hanno attivato entro l'esercizio a regime gli indicatori previsti dall'art. 11 (Criteri di valutazione e selezione), lett. C) Effetti Occupazionali è consentito il differimento del termine per l'attivazione degli stessi entro e non oltre 24 mesi dalla chiusura dell'esercizio a regime. Di conseguenza il periodo di riferimento per la rilevazione degli indicatori di cui alla richiamata lettera C) è quello del terzo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime".

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 20 luglio 2011

VENDOLA